

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

8^a COMMISSIONE

(Lavori pubblici, comunicazioni)

49° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 17 APRILE 1974

Presidenza del Presidente MARTINELLI

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

IN SEDE DELIBERANTE

Approvazione:

« Prevenzione degli infortuni sul lavoro nei servizi e negli impianti gestiti dall'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato » (889-B) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati):

PRESIDENTE Pag. 807
SANTALCO, relatore alla Commissione 807

Discussione e approvazione con modificazioni:

« Modifiche allo stato giuridico del personale delle Ferrovie dello Stato, approvato con legge 26 marzo 1958, n. 425 » (1517) (1):

PRESIDENTE 808, 811, 812 e *passim*
ARNONE 816
AVEZZANO COMES 811
CROLLALANZA 816

(1) Il titolo del disegno di legge è stato così modificato: « Modifiche allo stato giuridico del personale delle Ferrovie dello Stato ».

PISCITELLO Pag. 812
SALERNO 816
SAMONA 816
SANTALCO, relatore alla Commissione 808
VINCELLI, sottosegretario di Stato per i trasporti e l'aviazione civile 816

Rinvio della discussione:

« Proroga dei termini di cui al secondo comma dell'articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, in materia di edilizia abitativa » (1559):

PRESIDENTE, relatore alla Commissione 807

Discussione e rinvio:

« Modifiche alla tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 8 » (1606) (Approvato dalla Camera dei deputati):

PRESIDENTE 802, 803, 804 e *passim*
ARNONE 804
ARNAUD, sottosegretario di Stato per i lavori pubblici 806
CROLLALANZA 804
MADERCHI 803, 804, 806
SAMMARTINO, relatore alla Commissione 802, 806
SAMONA 805
SANTALCO 805

8ª COMMISSIONE

49º RESOCONTO STEN. (17 aprile 1974)

La seduta ha inizio alle ore 10,20.

C E B R E L L I , *segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.*

IN SEDE DELIBERANTE

Discussione e rinvio del disegno di legge:

« **Modifiche alla tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972) n. 8** » (1606) (*Approvato dalla Camera dei deputati*)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modifiche alla tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 8 », già approvato dalla Camera dei deputati.

La 1ª e la 5ª Commissione, che dovevano esprimere il proprio parere, l'hanno espresso in senso favorevole.

Prego il senatore Sammartino di riferire alla Commissione sul disegno di legge.

S A M M A R T I N O , *relatore alla Commissione.* Onorevole Presidente, onorevoli colleghi! Il disegno di legge al nostro esame, approvato dopo laborioso e meditato esame dalla Commissione permanente lavori pubblici della Camera dei deputati, è stato presentato dal Governo — e per esso dal Ministro dei lavori pubblici, Lauricella — nella seduta del 28 novembre 1973. Il provvedimento si prefigge, essenzialmente, la correzione di un puro errore materiale di trascrizione in cui si è incorso nell'elaborazione delle parti seconda e terza della tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 8, ossia del noto provvedimento con cui vengono dettate le norme per il trasferimento alle regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di urbanistica e viabilità, acquedotti e lavori pubblici di interesse regionale nonché del personale e degli uffici relativi. La tabella surricordata indica il contingente di personale dell'amministrazione dei lavori

pubblici da trasferire alle regioni a statuto ordinario, per essere poi inquadrato nei rispettivi ruoli regionali e, di conseguenza, depennato dai ruoli del personale dello Stato. Dove è l'errore materiale di trascrizione che va subito corretto? Le parti seconda e terza della tabella allegata al Decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 8, riportano in modo errato il numero delle unità dei due ruoli degli assistenti radiotecnici e marconisti del genio civile e dei coadiutori meccanografi dell'amministrazione centrale e del genio civile. L'errore sta nell'inversione dei contingenti di personale rispettivamente assegnati ai due ruoli suddetti.

Il Governo ha poi inteso cogliere questa sede, questo momento legislativo per operare un ulteriore trasferimento di personale alle regioni a statuto ordinario e cioè gli ufficiali ed i sorveglianti idraulici preposti al servizio di bonifica. Ciò in relazione al fatto che la materia è stata trasferita alla competenza delle regioni. Tale trasferimento viene regolato dagli articoli 2 e 3 del disegno di legge. I successivi articoli 3 e 4 trovano titolo e giustificazione nel fatto che, proprio mentre si elaborava la tabella e si dava applicazione al decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 8, avvenivano, presso gli uffici periferici del Ministero dei lavori pubblici, variazioni del contingente del personale colà in servizio. Ricorderò le conseguenze della legge n. 336 concernente gli ex-combattenti, i normali collocamenti a riposo, i movimenti del personale in dipendenza di esigenze d'istituto o per eventi calamitosi. Sicchè, al momento del trasferimento del personale, l'amministrazione dei lavori pubblici si è trovata persino nell'impossibilità di reperire i contingenti dei ruoli indicati nella più volte ricordata tabella. In altri termini la previsione non ha trovato rispondenza nell'effettiva situazione di fatto esistente negli uffici periferici.

Ora, nel rispetto del principio secondo il quale si deve addivenire alla simultanea riduzione dei ruoli organici delle rispettive amministrazioni in attesa della ristrutturazione dei ruoli, con gli articoli 3 e 4 di questo provvedimento si prevede l'indisponibilità di posti, alle qualifiche iniziali del Ministero dei lavo-

ri pubblici, in misura pari alle unità trasferite alle regioni. I posti che non saranno attribuiti alle regioni vengono cioè resi indisponibili. Con l'articolo 5 si autorizza il bando di concorsi per consentire l'assunzione di personale nell'ambito dei posti disponibili. Un'aliquota del personale da assumere sarà riservata al Servizio escavazione porti. Conosciamo tutti la situazione di inefficienza in cui detto importante Servizio attualmente versa e quanto sia urgente e indispensabile procedere al suo potenziamento.

L'urgenza del provvedimento, auspicata dalle organizzazioni sindacali, oltre che dal Ministero competente, non può sfuggire. Sarebbe difficile, infatti, formalizzare il passaggio alle regioni del personale colà distaccato nonchè definire la posizione giuridica e amministrativa del personale rimasto allo Stato.

Onorevoli colleghi, mentre sento di dovervi invitare ad approvare il disegno di legge nel testo pervenutoci dall'altro ramo del Parlamento, non tacerò, facendone formale ed espressa raccomandazione al Governo, l'esigenza di accelerare il più possibile i tempi del processo di ristrutturazione del Ministero dei lavori pubblici, al fine di evitare che obiettivi preminenti possano venire vanificati da provvedimenti non perfettamente conformi ad un'azione riformatrice, lineare ed organica

P R E S I D E N T E . Ringrazio il relatore e dichiaro aperta la discussione generale.

M A D E R C H I . Signor Presidente, ci troviamo di fronte a un provvedimento che è difficile qualificare, ma che potrei definire stupefacente. Il Ministero dei lavori pubblici sbaglia nel compilare la tabella con la quale il personale, già alle dipendenze del ministero stesso, passa alle regioni allorchè queste, finalmente, dopo 22 anni di attesa, vengono attuate ed incominciano a funzionare. Nessuno si accorge dell'errore, nè da parte del Governo nè da parte dei parlamentari, benchè il provvedimento sia stato sottoposto al vaglio di una speciale commissione che ha lavorato con scrupolo, all'esame preventivo dei presidenti delle regioni ed abbia inoltre formato oggetto di un ampio dibattito! È dimostrato che, almeno sul piano buro-

cratico, lo Stato italiano è incapace, sbaglia persino i conti del personale che deve essere trasferito.

Non ci dobbiamo nascondere che siamo arrivati a un momento particolare della vita del nostro Paese, in conseguenza dell'attuazione dell'ordinamento regionale, quando dovrebbe essere trasferito al Ministero dei lavori pubblici e agli altri enti che operano nell'edilizia il personale degli enti che sono stati soppressi (o che dovranno essere soppressi), con un conseguente inevitabile riordinamento dell'organico del Ministero dei lavori pubblici che si è appalesato come il più lento ad affrontare problemi di questo tipo. Ebbene, nel momento in cui questi problemi insieme a quelli della difesa del suolo e dell'assetto del territorio stanno per giungere a maturare e dovrebbero essere risolti nel giro brevissimo di qualche mese per poter dare una risposta positiva alle attese che si sono sviluppate nel Paese, il Ministero dei lavori pubblici ci propone una modifica alla tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 8 con l'obiettivo, del tutto sbagliato, di tentare il recupero del personale che ha approfittato delle disposizioni (proposte peraltro dal Governo) per andare in pensione prima della scadenza normale, con particolari benefici, eccetera. Attraverso questo provvedimento, si vogliono correggere non soltanto gli errori commessi, ma si vuole creare anche la condizione per potere aumentare, di fatto, la spesa corrente. Tutto ciò nel momento in cui il Ministero dei lavori pubblici dovrebbe proporsi essenzialmente il compito di darsi una struttura diversamente articolata. Se dovessimo approvare questo provvedimento a mio parere non faremmo che appesantire la situazione.

Quindi la nostra opinione è che questo provvedimento non solo è anacronistico, non solo denuncia l'incapacità del governo ad affrontare in termini corretti problemi notevoli che sono aperti di fronte al Paese; ma si presenta anche come un provvedimento che deve essere avversato; almeno fino a che non si saranno affrontati e risolti quei nodi ai quali facevo prima riferimento. In questo preciso momento, per esempio, i duemiladuecento dipendenti dell'ISES, della GESCAL

8ª COMMISSIONE

49º RESOCONTO STEN. (17 aprile 1974)

delle sedi centrali degli enti edilizi da sciogliere qui a Roma, non sanno che fine faranno, non sanno dove andranno a finire perchè il Ministero dei lavori pubblici non dà attuazione alle norme che sono state emanate con il decreto n. 1036. Infatti finora non ha fatto niente, non dice niente, non sta operando per assicurare il trasferimento tempestivo di questo personale. Ho fatto un esempio, ma se ne possono portare altri. Questo è un settore dove si stanno registrando lacune e ritardi incredibili, e il Paese ne sta pagando le conseguenze.

Il Gruppo comunista è quindi dell'opinione che questo provvedimento non debba essere approvato, e si riserva di chiederne la rimessione all'Assemblea.

P R E S I D E N T E . Se non ho inteso male, nella sua esposizione ad un certo momento ella ha affermato che vi è un aumento di spesa. Ora io mi sono subito preoccupato di conoscere il parere della 5ª Commissione perchè se ci fosse un aumento di spesa è chiaro che qui manca la copertura. La 5ª Commissione ha espresso parere favorevole, senza eccezioni; e debbo dirle, per quanto possa valere il mio avviso, che non appare esservi un aumento di spesa, perchè tutti gli articoli fanno riferimento a personale attuale trasferito a questo settore, oppure a contingenti che vengono prelevati dall'attuale massa di dipendenti. Quindi non c'è nessun aumento di spesa. Devo precisarlo, questo, perchè, ripeto, se ci accorgessimo che c'è aumento di spesa senza copertura dovremmo subito chiedere un nuovo parere alla 5ª Commissione, la quale, torno a ripetere, il 9 aprile ha espresso parere favorevole.

A R N O N E . Io devo dire che, anche se è spiacevole registrare queste cose, accade non infrequentemente che si commettano degli errori nell'approntare documenti di carattere amministrativo. Tuttavia qui si tratta di apportare delle correzioni a degli errori materiali che sono stati commessi e di fare dei ritocchi perchè con questi stessi decreti sono state prese delle iniziative che forse, imprevedibilmente, hanno creato una situa-

zione di disagio nelle amministrazioni centrali dalle quali venivano prelevate alcune unità da trasferire alle amministrazioni regionali. Ma poichè non tutte le competenze venivano definitivamente trasferite alle Regioni, alla Amministrazione centrale rimaneva la esigenza di una prestazione di opera che non sempre si poteva garantire con questa diminuzione degli organici. Ecco, a mio parere, perchè il disegno di legge presentato dal Ministero dei lavori pubblici cerca di rimediare a questi inconvenienti. Quanto alle osservazioni del collega Maderchi, in linea di principio potremmo essere d'accordo. Ma noi sappiamo che questo personale è ancora impegnato nelle operazioni di trapasso.

M A D E R C H I . Ma non stanno facendo niente; non sanno che cosa fare... Sono umiliati per il fatto di ricevere lo stipendio senza andare in ufficio. Siamo in una situazione catastrofica.

A R N O N E . Stanno provvedendo ad esplicitare le mansioni che noi abbiamo loro delegato per legge. Per questo mi pare che questo disegno di legge — sulla scorta delle osservazioni che si possono fare quando si segue in particolare il lavoro di questo ministero, in un momento così delicato ed alla vigilia della presentazione di un disegno di legge che impegnerà certamente il dicastero in altre attività connesse al rilancio dell'edilizia — mi pare, dicevo, che il provvedimento debba ricevere da parte della commissione l'approvazione auspicata.

C R O L L A L A N Z A . È cosa assai spiacevole quanto ha rilevato il collega Maderchi circa gli errori che si sarebbero verificati nel passaggio del personale dal Ministero dei lavori pubblici alle regioni e che tali errori, nonostante tutte le trafile e le procedure fino all'arrivo di detto personale alla sua destinazione, siano stati rilevati tempestivamente. Non sono d'accordo però con Maderchi quando sostiene che il Ministero, allo stato attuale, non ha bisogno di altro personale, stante la sua attuale scarsa attività.

8ª COMMISSIONE

49º RESOCONTO STEN. (17 aprile 1974)

Il Ministero è in un periodo di transizione che purtroppo si prolunga, forse anche per le crisi di governo che si sono verificate e, diciamo anche, per gli uomini che ad esso sono stati preposti in questi ultimi tempi. È inesatto affermare che il Ministero, col passaggio di determinate notevoli competenze alle regioni, non abbia più niente da fare, perchè esso ha invece ancora compiti notevolissimi da svolgere. Mi riferisco in modo particolare — anche se l'esecuzione delle opere sarà affidata alle regioni — alla difesa del suolo e all'assetto del territorio, che presuppongono una notevole attività ed un particolare impegno, nonchè alle altre competenze in specifici settori, come le opere portuali, le calamità pubbliche, i danni di guerra, la legge-quadro urbanistica e le attività di studio e di coordinamento per altri settori: contrariamente a quanto afferma il senatore Maderchi il relatore ci ha fatto presente invece, che vi sono delle lacune notevoli di personale in alcuni servizi. Una di queste si riferisce al servizio di dragaggio, dove non soltanto scarseggia il personale, ma scarseggiano anche le draghe. Se la maggior parte dei porti italiani sono infatti insabbiati, lo si deve proprio al mancato potenziamento di uomini e di mezzi da parte del Ministero. Dipende dunque innanzi tutto dai titolari del Ministero se ancora esso stenta a riprendere la sua piena attività. Un esempio ci è dato dalla legge della casa, la 865 che non si riesce ancora a rendere operante perchè non si ha il coraggio di affrontare decisamente la sua organica revisione. Si sbaglia, quindi, quando si dice che il ministero ha esuberanza di personale. Circa poi il personale dell'INCIS, della GESCAL, dell'ISES, e degli altri Enti di edilizia abitativa, non va dimenticato che esso più che al Ministero è destinato a potenziare gli Istituti delle Case Popolari.

Per concludere, pur lamentando il fatto che oggi noi siamo chiamati a correggere alcuni errori macroscopici, commessi nel passaggio di personale dei lavori pubblici alle Regioni, ritengo che il provvedimento vada approvato.

S A M O N A Questo provvedimento, secondo me, è implicitamente erroneo per il

fatto che un trasferimento di competenze dal Ministero alle Regioni è un'operazione che dovrebbe essere condotta con estrema cautela sia nel numero che nella qualità delle persone che si trasferiscono. Quindi, in questo momento, trattare le persone che si trovavano in un determinato Ministero come se fossero soltanto delle entità numeriche significa commettere un errore grave, che sosterremo. A Venezia, per esempio, c'è una serie di persone che non fanno nulla per il semplice fatto che non sanno fare nulla di quel tipo di lavoro, perchè prima facevano tutt'altro. Questo noi dobbiamo pure valutarlo prima di approvare un provvedimento di questo tipo.

S A M M A R T I N O, *relatore alla Commissione*. Avranno trasferito le persone che si occupavano di quel tale servizio...

S A M O N A. Ma si occupavano di un servizio che, mentre prima era di sintesi e di analisi — e quindi facevano una certa integrazione di alcune operazioni — in questo secondo caso è estremamente più empirico, più concreto. Perciò non sanno svolgerlo come dovrebbero. Più tardi le persone stesse si abitueranno e quindi può darsi che le cose cambino. Però questa specie di rodaggio non è certo a favore della bontà del servizio.

S A N T A L C O. Io vorrei pregare i colleghi comunisti di desistere dalla preannunciata intenzione di richiedere la rimessione in sede referente del provvedimento in esame, che, ricordo, alla Camera dei deputati è stato approvato con l'astensione del gruppo comunista.

Comunque, nel caso in cui i colleghi dovessero insistere, pregherei di voler sospendere e rinviare ad altra seduta questo provvedimento, pregandola, signor Presidente, di invitare anche il Ministro dei lavori pubblici — e vorrei chiedere al Sottosegretario di farsi portavoce di questa esigenza, di questa necessità che viene espressa dalla Commissione — a venire qui a chiarire alcuni punti che, forse, i colleghi hanno bisogno di avere chiariti. Chiedo scusa al Sottosegretario. Non è una mancanza di riguardo verso il collega Arnaud.

8ª COMMISSIONE

49º RESOCONTO STEN. (17 aprile 1974)

P R E S I D E N T E . Grazie. Qual è il parere del relatore a questo proposito?

S A M M A R T I N O , *relatore alla Commissione*. Il parere del relatore non può che essere imbarazzato di fronte alla preannunciata richiesta di rimessione in Aula del disegno di legge. Non posso che insistere su quello che ho detto, precisando che si tratta di emendare un errore di stampa, perchè in effetti una cifra, messa a fianco di una categoria, doveva essere invertita. Vorrei dire ai colleghi: è chiaro che il Ministero si trova di fronte a certe necessità, visto come va il lavoro di escavazione dei porti. In ogni sede e in ogni momento in cui noi abbiamo discusso di queste cose tutti abbiamo lamentato che quel servizio non procede con la necessaria efficienza.

M A D E R C H I . Deve essere affidato alla Marina mercantile.

S A M M A R T I N O , *relatore alla Commissione*. Quando affronteremo la ristrutturazione del Ministero dei lavori pubblici e della Marina mercantile, il Parlamento dirà il suo pensiero. Ma si tratta di mettere in condizione il Ministero dei lavori pubblici di intensificare il servizio escavazione porti.

Vorrei ricordare all'amico Maderchi, il quale ha espresso una sua responsabile preoccupazione quando ha visto la cifra di 6.500 unità, che c'è, all'articolo 4, una condizione subordinata alla quale non si può derogare. Infatti si legge: « Ove il contingente fissato dal decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 8, non venga raggiunto, eccetera ». Quindi, questa cifra di 6.500 unità, che lì per lì ci fa preoccupare, nel caso in cui quel contingente non venga raggiunto, bisognerà pure colmarla. Quindi è un adempimento anche legislativo.

Dichiarandomi quindi favorevole alla proposta del collega Santalco, vorrei pregare il collega Maderchi e la sua parte di non voler formalizzare la loro richiesta di rimessione in Assemblea.

A R N A U D , *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Il Governo fa presente, co-

me del resto è stato già sottolineato dal relatore, che ci troviamo di fronte ad un provvedimento travagliatissimo, che tenta di riparare ad un errore materiale, ma anche di facilitare proprio la ristrutturazione del Ministero sulla quale il concorso dei sindacati, come certamente il senatore Maderchi ci darà atto, è decisivo. È un provvedimento travagliato, che già alla Camera è stato oggetto di discussione approfondita in Commissione e, successivamente, in comitato ristretto e che alla fine è stato approvato con la sola astensione del Gruppo comunista.

Oggi viene al Senato. Naturalmente, pur sottolineandone l'urgenza, il Governo non si oppone alla proposta del senatore Santalco di rivedere, in termini molto brevi, l'intero provvedimento e, per quello che ci riguarda, solleciteremo il Ministro affinché venga di persona in una prossima seduta della Commissione.

M A D E R C H I . Le cose che ci ha detto il Sottosegretario ci confermano nella necessità di insistere perchè questo provvedimento non venga approvato. Non aggiungerò delle considerazioni, ma solo un'osservazione, come si fa a passare una modifica dell'ordinamento del Ministero dei lavori pubblici, con questo titolo: « Modifiche alla tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 8 »? Non si può signor Presidente.

P R E S I D E N T E . Lei sa che il titolo non fa parte del testo legislativo.

M A D E R C H I . Chiamiamola rettifica!

P R E S I D E N T E . Nella sostanza, il suo rilievo è esatto. Il titolo dovrebbe indicare il contenuto del provvedimento, sia pure succintamente.

Comunque, tenuto conto della proposta e del fatto che il tentativo di una intesa deve essere, a mio avviso, compiuto, propongo di rinviare il seguito dell'esame di questo provvedimento alla prossima seduta.

Non facendosi osservazioni, cisì rimane stabilito.

Rinvio della discussione del disegno di legge:

« **Proroga dei termini di cui al secondo comma dell'articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, in materia di edilizia abitativa** » (1559)

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Proroga dei termini di cui al secondo comma dell'articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, in materia di edilizia abitativa ».

Relatore alla Commissione sono io, ma debbo far presente che la 5^a Commissione non ha ancora espresso il suo parere. Il termine non è scaduto, perchè oggi siamo al decimo giorno di tempo utile per esprimere il parere e la Commissione bilancio, come è noto, ne ha quindici a disposizione.

Quindi, pur essendo pronto, non ho la possibilità di riferire.

Poichè nessuno fa obiezioni, la discussione del disegno di legge è rinviata ad altra seduta.

Approvazione del disegno di legge:

« **Prevenzione degli infortuni sul lavoro nei servizi e negli impianti gestiti dall'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato** » (889-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Prevenzione degli infortuni sul lavoro nei servizi e negli impianti gestiti dall'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato », già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati. La 5^a Commissione stamattina ha espresso parere favorevole.

Prego il senatore Santalco di riferire alla Commissione sul disegno di legge.

SANTALCO, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, solo poche battute. Dirò subito che il disegno di legge è stato approvato da questa Commissione nella seduta

del 19 dicembre 1973. La Camera dei deputati, e precisamente la 10^a Commissione, lo ha approvato con modifiche il 28 febbraio 1974. Le modifiche, signor Presidente, riguardano solamente l'articolo 40, che è la norma finanziaria che bisognava modificare perchè intanto era stato presentato il bilancio 1974; e l'articolo 41, ultimo comma che, nel testo approvato dalla Camera dei deputati, recita così: « L'applicazione stessa dovrà avere luogo entro un triennio dal termine dell'ultimo anno del biennio di cui all'articolo 40. Decorso tale termine, le norme predette troveranno, comunque, automatica applicazione ». Queste sono le uniche modifiche, per il cui accoglimento io esprimo parere favorevole pregando i colleghi di voler approvare il disegno di legge nel testo in cui ci è stato trasmesso dalla Camera dei deputati.

PRESIDENTE. Faccio presente che, ai sensi dell'articolo 104 del Regolamento, si discute solo sulla parte modificata dalla Camera dei deputati.

Poichè nessuno domanda di parlare in sede di discussione generale, passiamo all'esame delle modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati.

Dall'articolo 1 all'articolo 39 non ci sono state modificazioni.

Do lettura dell'articolo 40 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 40.

Per la realizzazione delle opere e delle forniture di cui alla presente legge, l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato è autorizzata ad assumere impegni sino a concorrenza della somma complessiva di lire 4.000 milioni ed a finanziare le relative spese — previste in ragione di lire 2.600 milioni per l'anno 1974 e di lire 1.400 milioni per l'anno 1975 — rispettivamente con le disponibilità del capitolo n. 501 dello stato di previsione della spesa dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato per l'anno finanziario 1974 e con i normali stanziamenti del corrispondente capitolo dell'anno 1975.

8ª COMMISSIONE

49º RESOCONTO STEN. (17 aprile 1974)

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(È approvato).

Il primo comma dell'articolo 41 non è stato modificato dalla Camera dei deputati.

Do lettura del secondo comma dell'articolo 41 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

L'applicazione stessa dovrà aver luogo entro un triennio dal termine dell'ultimo anno del biennio di cui all'articolo 40. Decorso tale termine le norme predette troveranno, comunque, automatica applicazione.

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 41 quale risulta nel testo modificato.

(È approvato).

L'articolo 42 non è stato modificato dalla Camera dei deputati.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

(È approvato).

Discussione e approvazione con modificazioni del disegno di legge:

« Modifiche allo stato giuridico del personale delle Ferrovie dello Stato, approvato con legge 26 marzo 1958, n. 425 » (1517)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modifiche allo stato giuridico del personale delle Ferrovie dello Stato, approvato con legge 26 marzo 1958, n. 425 ».

Ricordo che nella seduta dell'8 aprile fu nominata una Sottocommissione, presieduta dal relatore Santalco, per la preliminare valutazione dei numerosi emendamenti al disegno di legge, che si presenta piuttosto complesso, almeno nella sostanza. Debbo anche dire che la Sottocommissione ha predisposto

un nuovo testo, sottoposto ai pareri della 1ª e della 5ª Commissione. Mentre la Commissione bilancio ha espresso parere favorevole, la 1ª, nell'esprimere anch'essa parere favorevole, ha proposto la soppressione dell'ultimo periodo dell'articolo 2.

Debbo precisare che, del lungo parere espresso nella seduta del 9 aprile dalla 1ª Commissione, è rimasta viva soltanto quella parte che dice: « Esprime sul disegno di legge parere favorevole, a condizione che venga soppresso l'ultimo periodo dell'articolo 2 », cioè le parole: « In tale circostanza non opera nei riguardi del dipendente il disposto del precedente quarto comma ».

Per essere ancora più chiaro, dirò che la 1ª Commissione chiede che l'ultimo comma dell'articolo 2 sia così formulato: « La destinazione ad altre funzioni, contemplata nel presente articolo, non può avere durata superiore ad un anno. Detto periodo potrà essere superato in tutti i casi in cui si verificino situazioni di soprannumero rispetto all'organico ».

Detto questo, io chiedo al collega Santalco di voler riferire sul risultato dei lavori della Sottocommissione.

SANTALCO, relatore alla Commissione. La Sottocommissione si è subito riunita, dopo la seduta dell'8 aprile, e ha preso in esame gli emendamenti che sono stati presentati dal Governo, dal collega Avezzano Comes e dal sottoscritto, emendamenti che sono stati concordati con le organizzazioni sindacali e con l'amministrazione ferroviaria. Era presente, a quella riunione, anche il Sottosegretario Vincelli. È stato predisposto un nuovo testo del disegno di legge, che da sei articoli passa a diciassette.

PRESIDENTE. La prego allora, senatore Santalco, di riferire alla Commissione sul disegno di legge.

SANTALCO, relatore alla Commissione. Con l'unito disegno di legge vengono apportate talune modifiche allo stato giuridico del personale dell'Azienda Autonoma delle Ferrovie dello Stato, che si rendono necessarie per motivi della più svariata na-

tura — che di seguito indicherò ad illustrazione delle singole norme — peraltro riconducibili al fattore comune di assicurare maggiori garanzie al personale ferroviario e di meglio puntualizzare alcune previsioni normative che, per la loro stessa formulazione, lasciano adito a perplessità interpretative o, quantomeno, danno luogo ad interpretazioni non univoche.

Articolo 1. - Ragioni quasi sempre di ordine economico legate alla crisi degli alloggi fanno sì che il personale, specie delle qualifiche più modeste, che presta la propria opera in impianti ubicati nei grossi centri urbani, si trovi nell'impossibilità di fissare la propria residenza nell'ambito del centro urbano medesimo. D'altro canto l'aumentata mobilità delle persone, per il miglioramento ed il potenziamento dei mezzi di trasporto, rende ormai anacronistica la norma che fa esplicito obbligo al dipendente di stabilire la residenza nella località in cui si trova la sede di lavoro. Per tali motivi si reputa necessario riformulare la detta norma, lasciando libero il dipendente di risiedere nel posto per lui più conveniente, fermo restando tuttavia il principio che tale libertà non deve andare a discapito dell'obbligo di rispettare l'orario di lavoro e di assicurare il regolare e proficuo espletamento dell'attività lavorativa.

Articolo 2. - La norma fissa anzitutto il diritto del dipendente di essere adibito alle mansioni della qualifica rivestita e il corrispondente dovere dell'Azienda di non utilizzarlo altrimenti. Solo per obiettive esigenze di servizio è consentita una temporanea utilizzazione — fissata nel limite massimo di un anno — in mansioni di qualifica inferiore rispetto a quella rivestita dal dipendente. La norma fissa inoltre il principio che il dipendente utilizzato in mansioni di diversa qualifica, conserva il trattamento economico, fisso ed accessorio, in godimento nella qualifica di appartenenza e non deve ricevere nocumento sia ai fini della carriera sia ai fini della valutazione del servizio prestato, che si considera come espletato nelle mansioni della qualifica rivestita.

I principi sopra enunciati subiscono deroga nel caso l'utilizzazione in mansioni di diversa qualifica sia imposta da una situazione di soprannumero rispetto all'organico.

In tal caso — scontato che la giustificazione della diversa utilizzazione è in *re ipsa* — non opera il limite temporale fissato in via normale nè il dipendente può pretendere di conservare il trattamento economico accessorio della qualifica rivestita o di avere valutato, anche ai fini di carriera, il servizio espletato come se esso fosse stato reso nelle mansioni della qualifica di appartenenza.

Articolo 3. - Nella considerazione che è dovere della pubblica amministrazione accertare i motivi dell'assenteismo del personale, la norma elimina l'obbligo per il dipendente ammalato ed impossibilitato a presentarsi in servizio di avvertire anche il medico di reparto, imponendogli di dare comunicazione dello stato di malattia soltanto al superiore gerarchico.

Articolo 4. - A modifica della vigente normativa, che prevede la comunicazione delle rubriche del rapporto informativo soltanto nel caso di giudizio di qualificazione inferiore a « lodevole », si dispone che le rubriche medesime vengano in ogni caso comunicate al dipendente unitamente alla nota di qualifica.

Articolo 5. - La norma, con decorrenza dal 1º gennaio 1976 riduce da 10 a 5 anni l'anzianità di servizio necessaria perchè il dipendente maturi il diritto al congedo ordinario nella misura di 26 giorni.

Per il periodo precedente il 1º gennaio 1976, sempre per i dipendenti con anzianità di servizio di cinque anni, il congedo ordinario viene portato, dagli attuali 21 giorni, a 23 giorni per l'anno 1974 e a 24 giorni per l'anno 1975.

Articolo 6. - Onde evitare che fatti disciplinari ormai remoti continuino ad esplicitare la propria influenza negativa, si limita all'ultimo biennio — anzichè al triennio — la menzione nel rapporto informativo annuale

delle sanzioni superiori alla multa riportate dal dipendente.

Illustrerò ora gli articoli introdotti dalla Sottocommissione.

Articolo 6-bis. - La norma, proposta dal Governo, sana alcune carenze riscontrate nell'applicazione della legge 12 febbraio 1974 n. 22. In particolare ammette ai benefici della legge stessa le pensioni aventi decorrenza 1º marzo 1974 che il disposto precedente escludeva involontariamente dall'applicazione della legge medesima ed evita che al personale dei treni e di macchina collocato in quiescenza tra il 2 luglio 1973 e il 2 marzo 1974 sia attribuito un duplicato di benefici certamente non voluto dal legislatore.

Articolo 6-ter. - Nella considerazione del particolare stato giuridico dei ferrovieri viene previsto che le promozioni vengano riportate al primo gennaio anche nei casi in cui le promozioni stesse siano subordinate al compimento di un effettivo periodo di servizio nella qualifica.

Articolo 6-quater. - La norma prevede che, anche per le qualifiche dirigenziali, le funzioni superiori di cui all'articolo 5 della legge 15 febbraio 1967 n. 40 siano attribuite con decreto del Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile, sentito il Consiglio di Amministrazione dell'Azienda delle Ferrovie dello Stato.

Articolo 6-quinquies. - La norma ha lo scopo di ammettere agli scrutini di avanzamento alla qualifica di Ispettore capo del ruolo ad esaurimento, tutto il personale direttivo in possesso dei requisiti previsti per l'avanzamento alla qualifica di Ispettore capo secondo le disposizioni in vigore.

Articolo 6-sexies. - La disposizione, interpretando l'articolo 2 della legge 29 ottobre 1971 n. 880, consente che l'Azienda delle Ferrovie dello Stato possa, per il personale dell'esercizio, bandire concorsi anche quando sia stato raggiunto per tale qualifica il completamento dell'organico, ma risultino tuttora disponibili posti nell'oltre organico del

5 per cento consentito dal citato articolo 2 della legge n. 880.

Articolo 6-septies. - Consente la possibilità di disporre, nell'ambito del 5 per cento dell'oltre organico previsto dall'articolo 2 della predetta legge n. 880 tutte le altre forme di assunzione previste dallo stato giuridico del personale ferroviario, diverse dal concorso esterno.

Articolo 6-octies. - L'articolo rende disponibili i posti per le qualifiche del personale direttivo, superando il vincolo previsto dal Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972 n. 748 e consentendo, quindi, all'Azienda delle Ferrovie dello Stato di poter colmare le proprie ingenti vacanze.

Prevede, inoltre, il raddoppio della riserva dei posti, per il primo dei concorsi da bandire per il ruolo « altre specializzazioni », secondo le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

Articolo 6-nonies. - Fissa le modalità del concorso interno di cui all'articolo precedente.

Articolo 6-decies. - Ribadisce il carattere di generalità delle norme contenute nel capo XI delle disposizioni sulle competenze accessorie approvate con legge 11 febbraio 1970 n. 34 e successive modificazioni.

Articolo 6-undecies. - La norma consente di sanare la situazione degli infermieri il cui ruolo è stato trasformato dall'articolo 111 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 1077 senza che tale norma e le successive modificazioni stabilissero una data per l'inquadramento degli infermieri stessi nella carriera esecutiva.

Articolo 6-duodecies. - Stabilisce che l'inquadramento decorre dal 1º gennaio 1971.

Signor Presidente, come lei ha annunciato, la 1ª Commissione ha espresso parere favorevole, condizionato, alla soppressione, nell'articolo 2, delle parole: « In tale circostanza non opera nei riguardi del dipendente il disposto del precedente quarto comma ».

8ª COMMISSIONE

49º RESOCONTO STEN. (17 aprile 1974)

La Sottocommissione è stata d'accordo con questo emendamento e, anzi, lo ha fatto proprio.

Per quanto attiene all'articolo 6-*octies* mi permetto di proporre un emendamento: dove si dice « è raddoppiato » bisognerebbe dire « è triplicato ».

Avrei poi gradito che nel successivo articolo 6-*nonies* venisse eliminato il riferimento al concorso per esami. Ma mi astengo dal presentare emendamenti per cui l'articolo 6-*nonies* può, a mio parere, restare in questa formulazione. Le mie perplessità scaturiscono dal fatto che nell'amministrazione delle Ferrovie dello Stato si è sempre proceduto, per quanto riguarda il personale interno, mediante concorso per titoli ed esperimento pratico; avrei gradito che anche in questa occasione si procedesse con gli stessi criteri. Ma poichè si prevede che i concorrenti saranno circa ottomila ed è quindi necessaria una certa selezione, non insisto su questa mia opinione.

Non avrei altro da aggiungere se non pregare i colleghi di voler approvare il provvedimento, che riveste una certa urgenza perchè, com'è noto, il Governo ha già approvato il disegno di legge che prevede finanziamenti per 2.000 miliardi a favore delle Ferrovie dello Stato. Affinchè si possa por mano all'applicazione di quella legge e dar corso all'utilizzo di quello stanziamento occorre mettere il personale ferroviario in condizione di lavorare con serenità.

P R E S I D E N T E . Onorevole collega Santalco, nel ringraziarla per la fatica cui si è sobbarcato, devo far presente che la 5ª commissione ha annunciato parere favorevole, con osservazioni che in questo momento stanno materialmente redigendo.

Proporrei, quindi, di aprire la discussione generale sperando che, prima del passaggio all'esame degli articoli, ci pervengano queste osservazioni. Non so ancora se si tratta di semplici osservazioni, non condizionanti, delle quali la Commissione potrà fare l'uso che crederà o se, invece, si tratta di osservazioni condizionanti, nel qual caso l'andamento della nostra discussione sarebbe diverso.

Dichiaro pertanto aperta la discussione generale con questa riserva.

A V E Z Z A N O C O M E S . Ritengo che una discussione generale su questo argomento sia, non dico inutile, quanto pleonastica, poichè in una riunione ristretta (cui hanno partecipato i rappresentanti di tutti i Gruppi), svoltasi nei giorni scorsi, addivenimmo a un nuovo testo, cioè quello che è oggi all'esame della commissione. Quindi, sia perchè il testo è stato elaborato da tutti noi, sia perchè le associazioni sindacali l'hanno trovato soddisfacente, non vedo che obiezioni si potrebbero muovere. Condivido le perplessità del collega Santalco per quanto riguarda l'articolo 6-*nonies*. Dall'allegato prospetto risulta che vi è una carenza di personale dirigente di 791 unità. Questo disegno di legge dovrebbe, in pratica, fare in modo che questi posti siano coperti nel minor tempo possibile, ma credo che non si assolverà a tale compito prevedendo un concorso con prove scritte ed orali. Ritengo che occorra almeno un anno per venirne a capo. D'altra parte vi è da considerare che sono ottomila coloro che si presume debbano concorrere a questi posti. Come si fa ad operare una selezione utile su ottomila persone se non attraverso il filtro della prova scritta? Sarei, pertanto, d'accordo con il collega Santalco di aumentare i posti, addirittura di tre sestimi anzichè di due sestimi.

Per quanto riguarda gli altri articoli, credo che siano stati tutti debitamente concordati con i sindacati e con l'amministrazione.

Pertanto esprimo il mio parere favorevole al disegno di legge così come è stato congegnato nella sua nuova stesura.

E non credo che la 5ª Commissione possa fare dei rilievi sul provvedimento in esame poichè esso non comporta nè variazioni di bilancio nè tanto meno incrementi di spesa. Infatti ogni spesa prevista in questo disegno di legge è già indicata negli appositi capitoli di bilancio.

Concludo ribadendo ancora una volta la mia adesione all'approvazione del disegno di legge.

8ª COMMISSIONE

49º RESOCONTO STEN. (17 aprile 1974)

P R E S I D E N T E . Ringrazio il senatore Avezzano Comes per il suo intervento. Comunque mi sembra che con le sue stesse argomentazioni egli abbia addotto elementi atti a convalidare la necessità di aprire una discussione generale sul disegno di legge in esame. D'altra parte, lo stesso fatto che il relatore abbia espresso alcune considerazioni più o meno dubitative sull'opportunità di introdurre l'articolo 6-*nonies*, portava automaticamente ad una discussione generale del provvedimento.

Comunque, in risposta alla sua osservazione circa la competenza in materia della 5ª Commissione, informo i presenti che ci è giunto il testo del parere. Ne do lettura: « La Commissione bilancio e programmazione, esaminati gli emendamenti, comunica di non opporsi al loro ulteriore corso, invitando peraltro la Commissione di merito a valutare attentamente che, dalle modifiche normative da essi introdotte nello stato giuridico dei dipendenti dell'Azienda delle Ferrovie dello Stato, non conseguano riflessi di carattere finanziario sul bilancio dell'Azienda medesima ».

Quello che ci interessa di questo parere è la parte dispositiva, cioè la 5ª Commissione non si oppone all'ulteriore corso delle modifiche introdotte.

Detto questo e chiarito bene dal relatore e dall'intervento del senatore Avezzano Comes che ci troviamo di fronte ad un testo del tutto nuovo, do la parola al senatore Piscitello che ne ha fatto richiesta.

P I S C I T E L L O . Dico subito che il Gruppo comunista non avversa il provvedimento in esame, il quale è il risultato di un accordo intervenuto tra Governo e sindacati.

Però non possiamo, contestualmente alla nostra non avversione, non esprimere alcune perplessità sia in ordine al parere della Commissione bilancio, la quale in sostanza rimette a noi l'esame del provvedimento dal punto di vista finanziario, esame che istituzionalmente spetta proprio ad essa; quanto per certi elementi di corporativismo riscontrabili negli emendamenti, in particolare per ciò che concerne le qualifiche dirigenziali.

Con queste considerazioni, e per il fatto che il disegno di legge segna un notevole miglioramento nello stato giuridico del personale delle Ferrovie dello Stato, noi dichiariamo di non opporci alla sua approvazione.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

Il primo comma dell'articolo 45 della legge 26 marzo 1958, n. 425, nel testo modificato dall'articolo 15 della legge 27 luglio 1967, n. 668, è sostituito dal seguente:

« Il personale ha l'obbligo di risiedere in località che consenta il rispetto dell'orario e l'adempimento delle prestazioni di lavoro. La residenza fissata deve essere comunicata all'Azienda ».

(*E approvato*).

Art. 2.

L'articolo 47 della legge 26 marzo 1958, n. 425, integrato dall'articolo 4 della legge 4 dicembre 1961, n. 1256, è sostituito dal seguente:

« Il dipendente deve essere adibito alle mansioni della qualifica rivestita.

Per comprovate esigenze di servizio, il personale può essere destinato temporaneamente a funzioni diverse, pari o, eccezionalmente, inferiori, rispetto a quelle della qualifica rivestita ancorchè proprie di altra qualifica.

Il provvedimento non può avere carattere punitivo.

Il dipendente utilizzato ai sensi del secondo comma conserva il trattamento economico percepito nella qualifica di appartenenza e la sua utilizzazione come sopra disposta non può influire negativamente sulla carriera e sulla valutazione del servizio prestato.

8ª COMMISSIONE

49° RESOCONTO STEN. (17 aprile 1974)

La destinazione ad altre funzioni, contemplata nel presente articolo, non può avere durata superiore ad un anno. Detto periodo potrà essere superato in tutti i casi in cui si verificano situazioni di soprannumero rispetto all'organico; in tale circostanza non opera nei riguardi del dipendente il disposto del precedente quarto comma ».

Ricordo che nel dare il suo parere favorevole la Commissione affari costituzionali ha chiesto la soppressione dell'ultimo periodo dell'ultimo comma di tale articolo: precisamente delle parole: « ...in tale circostanza non opera nei riguardi del dipendente il disposto del precedente quarto comma ». La Sottocommissione ha fatto propria questa modifica, che quindi ci viene presentata come un emendamento che io, poichè non si fanno osservazioni, pongo ai voti.

(È approvato).

Metto ora ai voti l'articolo 2 quale risulta con l'emendamento testè approvato.

(È approvato).

Art. 3.

Il primo comma dell'articolo 50 della legge 26 marzo 1958, n. 425, è sostituito dal seguente:

« In caso di malattia, che imponga l'assenza dal servizio, il dipendente deve darne immediato avviso al proprio superiore ».

(È approvato).

Art. 4.

Il quarto comma dell'articolo 71 della legge 26 marzo 1958, n. 425, è sostituito dai seguenti:

« Qualora ne faccia richiesta, il dipendente ha diritto di prendere visione del rapporto informativo.

Unitamente alla nota di qualificazione, al dipendente sono anche comunicate le rubriche del rapporto informativo sulle quali essa è basata ».

Si rende necessaria una modifica formale, cioè la sostituzione della parola « quarto » con l'altra « ultimo ». Metto ai voti tale emendamento.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo nel testo emendato.

(È approvato).

Art. 5.

Il primo comma dell'articolo 86 della legge 26 marzo 1958, n. 425, nel testo modificato dall'articolo 8 della legge 15 febbraio 1967, n. 40, è sostituito dal seguente:

« Ai dipendenti spetta, a cominciare dall'anno solare successivo a quello dell'assunzione in impiego, un periodo annuale di ferie della durata di 21 giorni, quando abbiano un'anzianità inferiore a cinque anni di servizio, e di 26 giorni, quando abbiano un'anzianità superiore. Per l'anno solare dell'assunzione spetta un periodo di ferie pari ad un giorno per ogni mese di servizio o frazione di esso superiore a 15 giorni prestato o da prestare nell'anno medesimo. Nel computo del periodo feriale non si comprendono le festività intermedie ».

La modifica di cui al precedente comma ha vigore dal 1° gennaio 1976.

Ai dipendenti con anzianità di servizio compresa fra cinque e dieci anni spetta un periodo di ferie di 23 giorni per l'anno 1974 e di 24 giorni per l'anno 1975.

(È approvato).

Art. 6.

Il sesto comma dell'articolo 103 della legge 26 marzo 1958, n. 425, è sostituito dal seguente:

« Nel rapporto informativo annuale si fa menzione delle sanzioni riportate nell'ultimo biennio, quando siano state più gravi della multa e delle sanzioni minori inflitte nell'anno al quale il rapporto si riferisce ».

(È approvato).

Art. 6-bis.

All'articolo 5 della legge 12 febbraio 1974, n. 22, sono aggiunti i seguenti commi:

« Ai fini dell'applicazione del primo comma sono comprese le pensioni aventi decorrenza 1º marzo 1974.

Dall'aumento di cui al primo comma sono escluse le pensioni aventi decorrenza compresa fra il 2 luglio 1973 e la data di entrata in vigore della presente legge nonché quelle di cui al precedente comma e relative a dipendenti cessati dal servizio con qualifiche del personale dei treni e di macchina ».

(È approvato).

Art. 6-ter.

La disposizione di cui al penultimo comma dell'articolo 77 della legge 26 marzo 1958, n. 425, e successive modificazioni ed integrazioni, si applica anche nel caso di promozioni subordinate al compimento di un periodo di effettivo servizio nella qualifica.

(È approvato).

Art. 6-quater.

Nei confronti del personale rivestito delle qualifiche dirigenziali di qualsiasi livello l'incarico delle funzioni proprie della qualifica superiore, con il trattamento previsto dall'articolo 5 della legge 15 febbraio 1967, n. 40, è attribuito, in ogni caso, con decreto del Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile, sentito il Consiglio d'amministrazione della Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

(È approvato).

Art. 6-quinquies.

Il personale direttivo, in possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione agli scrutini di avanzamento alla qualifica di ispettore capo secondo le norme di cui al secondo comma dell'articolo 111 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, e successive modificazioni, è altresì

ammesso, con le stesse modalità, allo scrutinio d'avanzamento alla qualifica di ispettore capo del ruolo ad esaurimento.

(È approvato).

Art. 6-sexies.

Sino al 26 giugno 1975 la mancanza di posti disponibili negli organici delle singole carriere della categoria del personale dell'esercizio non costituisce impedimento al bando di nuovi concorsi per l'assunzione di personale nella qualifica iniziale delle carriere stesse, qualora all'atto dell'emanazione del provvedimento che indice il concorso non sia stato raggiunto il limite del 5 per cento oltre l'organico complessivo della predetta categoria, come stabilito dall'articolo 1 della legge 29 ottobre 1971, n. 880.

Le assunzioni oltre organico non possono comunque essere disposte successivamente al 26 giugno 1975.

(È approvato).

Art. 6-septies.

La facoltà di superare l'organico prevista dall'articolo 2 della legge 29 ottobre 1971, n. 880, può essere esercitata, oltre che attraverso concorsi pubblici, anche mediante ogni altra forma di immissione di personale prevista dallo stato giuridico.

(È approvato).

Art. 6-octies.

Ai fini dell'ammissione alle qualifiche di ispettore e ispettore principale dei singoli ruoli organici della carriera direttiva della Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, tutti i posti comunque vacanti nelle qualifiche stesse in relazione all'organico previsto dall'articolo 1 della legge 29 ottobre 1971, n. 880, sono considerati disponibili, salvo il disposto dell'articolo 99, quarto comma, della legge 26 marzo 1958, n. 425.

Per il primo concorso interno da bandire per il passaggio alle qualifiche di ispettore e ispettore principale del ruolo « altre spe-

8ª COMMISSIONE

49° RESOCONTO STEN. (17 aprile 1974)

cializzazioni » secondo le norme del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, il limite dei posti di cui alla nota 3 posta in calce al quadro 6 degli avanzamenti annesso al suddetto decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, è raddoppiato.

(È approvato).

A questo articolo il relatore Santalco ha presentato un emendamento tendente a sostituire l'ultima parola: « raddoppiato », con l'altra: « triplicato ».

Metto ai voti l'emendamento illustrato.

(È approvato)

Metto ora ai voti l'articolo 6-octies quale risulta con l'emendamento testè approvato.

(È approvato).

Art. 6-novies.

Il concorso interno di cui al precedente articolo sarà effettuato per esami, per titoli ed esperimento pratico della durata di sei mesi.

Gli esami consisteranno in una prova scritta e una prova orale sulle materie — ramo « diritto » o ramo « economia » a scelta del candidato — stabilite nei programmi, per il ruolo « altre specializzazioni », approvati con decreto del Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile, sentito il Consiglio di amministrazione dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

La commissione di esame disporrà di complessivi 24 punti, di cui 10 verranno utilizzati per la valutazione della prova scritta, 10 per la prova orale, mentre i rimanenti 4 punti saranno utilizzati per la valutazione dei seguenti titoli secondo il punteggio a fianco di ciascun titolo stabilito:

1) diploma di laurea o titolo equipollente rilasciato da Università o da altro istituto di istruzione superiore: punti 1;

2) diploma di istituto di istruzione di secondo grado: punti 1;

3) idoneità conseguita in precedenti concorsi interni alla carriera direttiva nel-

l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato: punti 1;

4) immissione nella carriera di appartenenza mediante pubblico concorso: punti 1.

Saranno ammessi alla prova orale i concorrenti che nella prova scritta avranno riportato almeno 7 punti su 10 e saranno giudicati idonei i concorrenti che nella prova orale avranno riportato almeno 6 punti su 10.

(È approvato).

Art. 6-decies.

Le norme di cui al capo XI delle disposizioni allegata alla legge 11 febbraio 1970, n. 34, e successive modificazioni, continuano ad essere applicate, anche in deroga alle norme vigenti, a tutti i dipendenti dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

(È approvato).

Art. 6-undecies.

Il Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile è autorizzato ad apportare con proprio decreto, sentito il Consiglio d'amministrazione dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, in relazione alle esigenze aziendali, variazioni alla ripartizione dei posti di funzione prevista dalla tabella XII, quadro L, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, ferme restando le dotazioni organiche previste per ciascuna qualifica.

(È approvato).

Art. 6-duodecies.

Al sedicesimo comma dell'articolo 111 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente periodo: « L'inquadramento decorre dal 1° gennaio 1971 ».

(È approvato).

Prima di passare all'approvazione del disegno di legge nel suo complesso prego i colleghi che lo desiderano di procedere alle dichiarazioni di voto.

8ª COMMISSIONE

49º RESOCONTO STEN. (17 aprile 1974)

SALERNO. Per mio tramite il Gruppo della Democrazia cristiana si dichiara favorevole all'accoglimento del provvedimento.

ARNONE. Anche il Gruppo socialista è favorevole all'approvazione del disegno di legge in esame.

CROLLALANZA. Analogo parere esprimo io a nome del Gruppo MSI-DN.

SAMONA. Anche la Sinistra indipendente è favorevole al provvedimento in discussione.

VINCELLI, *sottosegretario di Stato per i trasporti e l'aviazione civile*. Ringrazio tutti i presenti a nome del Governo per la sollecitudine con cui è stato portato a compimento l'iter del provvedimento in esame, che viene incontro alle vive attese espresse non soltanto dalle associazioni sindacali ma anche da un settore qualificato qual è quello dirigenziale.

Un particolare ringraziamento rivolgo al relatore, senatore Santalco, che ha reso possibile una rapida approvazione del provvedimento, dedicando ad esso molto del suo tempo, ed al presidente di questa Commissione.

PRESIDENTE. In relazione alle modifiche introdotte, il titolo del disegno di legge dovrebbe essere così modificato: « Modifiche allo stato giuridico del personale delle Ferrovie dello Stato ».

Poichè nessuno fa osservazioni, così rimane stabilito.

Metto ora ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

La seduta termina alle ore 11,25.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Il consigliere parlamentare delegato per i resoconti stenografici
DOTT. FRANCO BATTOCCHIO